



COMUNE DI MORIMONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

INDICE

- Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale
- Art. 3 Forme di Patrocinio Comunale
- Art. 4 Procedure per la concessione di patrocini
- Art. 5 Materiale pubblicitario e Stemma Comunale
- Art. 6 Partecipazione di altri Enti
- Art. 7 Ringraziamenti
- Art. 8 Disposizioni finali.

Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocino da parte dell'Amministrazione Comunale di Morimondo a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la comunità di Morimondo.

Ai fini del presente Regolamento si intende per "patrocino" il sostegno con associazione di immagine a iniziative in funzione di adesione in linea generale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

La Giunta Comunale può concedere il patrocino comunale ad associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di Morimondo, oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale.

Pertanto è ammesso il patrocino nel caso in cui:

1. si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della comunità morimondese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
2. si promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la comunità;
3. sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
4. risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
5. sia legata alle tradizioni locali;
6. abbia carattere nazionale o internazionale;
7. sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi. Non sono ammesse al Patrocino manifestazioni o iniziative di carattere: - partitiche o sindacali; - lucrative; - palesemente non coincidenti con finalità del Comune; - risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 Forme di Patrocinio Comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale erogazione di contributi economici;
- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali e di spazi pubblici, nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, i soggetti che intendano usufruirne, devono farne richiesta nella stessa domanda di concessione di patrocinio almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione/iniziativa.

Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso del codice fiscale dell'Ente, dell'Associazione, ecc. richiedente. Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dall'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata e dei tempi di attuazione, nonché dai documenti relativi all'assetto giuridico del soggetto stesso. Al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese sostenute. Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative. La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto alle altre forme di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ecc.

Art. 4 Procedure per la concessione di patrocini

Per ottenere il Patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc. dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge. Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente. L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 5 Materiale pubblicitario e Stemma Comunale

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Morimondo", limitatamente al periodo della manifestazione. La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio competente comunale.

Art. 6 Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammesse al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Città Metropolitana, ecc.) è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Morimondo.

Art. 7 Ringraziamenti

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune.